

ftimento Mercantile, non potrà effo al fuo regreffo in Venezia, o in qualunque altro Luogo pretendere verun immaginabile rifarcimento verfo Capitanj, Parcenevoli, Mercanti, o altra Perfona a pretefto d'avanzi di Paghe, Viaggio di ritorno, danni, ftalle, nè per altro escogitabile titolo, o caufa; intendendofi che il giorno della difgrazia accaduta, fia il termine di qualunque pretefa, e obbligazione, mentre il Principale fi trova col fatto fpogliato della proprietà del Baftimento, e delle Merci, che paffarono in potere del Predatore, eccettuato però il folo, ed unico cafo preveduto all' Articolo 31.º del Titolo Marinari.

## 28

Nella terza Claffe degli Accordi finalmente, che fuccefferò alla Parte, o a Nolo, cioè a Società, gli Equipaggj de' Bafimenti accordati in quefto modo, non potranno mai formar i loro Contratti a voce, ma fempre in ifcritto, avvertendo che nell' eftefa de' medefimi fia dichiarita fuori d'ogni equivoco ogni convenzione, tanto rapporto al Viaggio, o Viaggj, che intendeffero d'intraprendere, quanto rapporto al guadagno, e alle fpefe del loro mantenimento con tutti gli altri patti, modi, e condizioni, che conveniffero; e quefto Contratto in ifcritto farà la fola bafe, fu cui potranno gli Equipaggj alla Parte far ufo delle loro ragioni.